

COMUNE DI RICCIONE

Accordo Operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village"

Permesso Di Costruire

REALIZZAZIONE O.U. E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Unità di attuazione num. B
Viale San Gallo -; 47838, Riccione (Rn)

STATO -

PRIME INDICAZIONI PSC

ELABORATO

Scala -

PSCb

SOGGETTO
ATTUATORE:

ROMAGNA CAMPING DUE SRL Unipersonale
ROMAGNA CAMPING SRL Unipersonale

Sede legale_ Via Biondini 27, Forlì (FC)

tel: +39 0543 371100

pec: romagnacampingduesrl@legalmail.it

ped: romagnacampingsrl@legalmail.it

PROGETTISTA:

Prof. Arch. **Pietro Basilio Giorgieri**

Arch. Francesca Nuti

via S. Reparata, 42 - 50129 Firenze tel: +39 055 496389

e-mail: info@giorgieristudio.it

Collaboratori:

Arch. Arianna Becherucci

Arch. Martina Calcinaì

Arch. Marco Magagnini

Arch. Ana Stojiljkovic

PROGETTAZIONE
SPECIALISTICA:


Arch. **Vittoria Roncarati**

via degli ulivi 39 - 17011 Albisola Superiore (SV) tel: +39 339.3098189

e-mail: roncarativittoria@libero.it

Collaboratori:

.....



DATA: Ottobre 2020

E
COMUNE DI RICCIONE
C_H274 - AOO Riccione Registro PG
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0007525/2020 del 02/11/2020
Firma di Vittoria Roncarati. RETRO BASILIO GIORGIERI

PRIME INDICAZIONI STESURA P.S.C.

Nel rispetto del Dlgs. 50/2016 del Dpr. 207/2010 e del Dlgs. N. 81/2008 e ss.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS si ritiene innanzitutto che i lavori di riqualificazione urbanistica rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'opera.

CANTIERE CON PIU' DI 200 UOMINI/GIORNO

nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese.

Occorre rammentare che qualsiasi Ditta o Lavoratore autonomo che interverrà nel corso dei lavori è considerato Impresa. E come ipotesi di lavoro non si può escludere (nei termini di legge) che l'Impresa che si aggiudicherà i lavori faccia ricorso all'intervento di altre Ditte per l'esecuzione di particolari lavori.

DEFINIZIONI

Disposizioni preliminari art. 89 del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del DLgs 81/08e ss.mm.ii.

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
- verifica l'idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs 81/08, art. 91, comma 9, lettera a),
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili + una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
- trasmette alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA PRELIMINARE, elaborata conformemente all'Allegato III.

Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91del DLgs 81/08e ss.mm.ii.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II.
- c) Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

L'Impresa appaltatrice:

almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l'idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a),
- verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,
- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) e ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.
- Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
- Il POS sostituisce la "Valutazione dei rischi" ed il "Documento" del DLgs 626/94" limitatamente al Cantiere.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

In questa prima fase di progettazione "Preliminare" sono quindi evidenziati al Committente soprattutto "il metodo di redazione" e l'individuazione degli argomenti" che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo "schema tipo di composizione" del PSC durante la progettazione "Definitiva" ed "Esecutiva".

Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui "costi della sicurezza" che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel "Quadro economico" di cui all'art. 25, comma 2, lettera m) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione — ancora in vigore).

Sui "costi della sicurezza" è opportuno anticipare subito che rappresenteranno circa il 5 - 8% dell'importo totale del computo metrico estimativo, ma non costituiranno ulteriore onere aggiuntivo in quanto sono genericamente inclusi in ogni articolo dell'Elenco Prezzi utilizzato (e nelle "Analisi dei prezzi unitari" che sono alla base di ogni Elenco Prezzi);

N B. Una corretta valutazione dei "costi della sicurezza" nasce dallo scorporo degli stessi dai prezzi unitari utilizzati (dal Prezzario ufficiale) e non da aggiunte generalizzate (perché significherebbe pagare due volte la sicurezza).

E' bene infatti rammentare che alla sicurezza eravamo già tenuti in particolar modo per il rispetto di tutta la legislazione pregressa — dai "Principi generali di tutela (Costituzione, C. C., C. P.)" alla "Prevenzione degli infortuni (DPR 547/55) ", dalla "Igiene sul lavoro (DPR 303/56)" alla "Sicurezza nelle costruzioni (DPR 164/56) ", ecc. - che resta tuttora in vigore.

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" ed il "Fascicolo" dell'Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008 (DLgs 494/96 e DLgs 528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e art. 41).

Il "Piano di sicurezza" deve:

- non lasciare eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza...)
- non programmare neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in "procedure burocratiche" che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice (DLgs 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis, Legge 415/98 art. 3), comma i-bis, lettera c) non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché "troppo rigidamente imposte o troppo macchinose". (Con la conseguenza che l'impresa e lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori — di fronte ad eccessive difficoltà procedurali- finirebbero spesso con il disattenderle).

Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di composizione nel PSC

Come già accennato, le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)", che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il "metodo di redazione" e "l'individuazione degli argomenti da approfondire" che verranno successivamente elaborati con l'avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, ma anche di quanto predisposto nella proposta di "Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell'articolo 31 del Regolamento".

Nello "schema tipo di composizione" che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di carattere generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

Queste “Prescrizioni di carattere generale” potranno essere considerate quindi quasi come il “Capitolato speciale della sicurezza” adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’Impresa si muova con la sua autonoma operatività.

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre “procedure” troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l’Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere.

Nella seconda parte del “PSC” saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle “Procedure operative per le fasi più significative dei lavori” e delle “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare delle “Schede di sicurezza per l’impiego di ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito l’Indice del PSC che verrà redatto:

INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Parte Prima: Prescrizioni di carattere generale

- Copertina.
- Premessa del Coordinatore per la sicurezza.
- Modalità di presentazione di proposte di integrazione o modifiche - da parte dell’Impresa esecutrice — al “Piano di sicurezza” redatto dal Coordinatore per la progettazione.
- Obbligo alle Imprese di redigere il “Piano operativo di sicurezza” complementare e di dettaglio.
- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.
- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all’organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del Committente).
- Struttura organizzativa tipo richiesta all’Impresa (esecutrice dei lavori).
- Referenti per la sicurezza richiesti all’Impresa (esecutrice dei lavori).
- Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici.
- Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi.
- Verifiche richieste dal Committente.
- Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell’Impresa).
- Descrizione dell’Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati.
- Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali.

- Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza.
- Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza.
- Rischi derivanti dalle attrezzature.
- Modalità di attuazione della valutazione del rumore.
- Organizzazione logistica del Cantiere.
- Pronto Soccorso.
- Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche.
- Formazione del Personale.
- Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI).
- Segnaletica di sicurezza.
- Norme Antincendio ed Evacuazione.
- Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi.
- Attribuzioni delle responsabilità, in materia di sicurezza, nel cantiere.
- Stima dei costi della sicurezza.
- . Elenco della legislazione di riferimento.
- . Bibliografia di riferimento.

Parte seconda: Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro

- Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori.
- Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera.
- Fasi progressive e procedure più significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel Programma.
- Procedure comuni a tutte le opere
- Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre ed opere varie.
- Distinzione delle lavorazioni per aree.
- Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a: Lavoratori previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, ecc.).
- Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo, (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare).
- Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS).
- Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo l'uso).

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L'obbligo della predisposizione del "Fascicolo", è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l'Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).

Nell'introduzione al "Modello tipo di redazione del Fascicolo" di cui sopra è testualmente riportato che in esso "...vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area dell'opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera...".

A tale "Modello" ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione esecutiva.

1. PRIMA PARTE: ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Natura dell'opera

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico su Viale San Gallo, retrostante Campeggio Romagna - Riccione

Ubicazione del cantiere

Comune di Riccione

Cap 47838

Viale San Gallo s.n.c.

Dati cantiere

Entità presunta dei lavori: € 858.422

Data presunta inizio lavori da definire

Durata presunta dei lavori 3 mesi

Uomini: 12

Entità presunta giornate: 1.962 > 200

U/G: 163

Dati aggiuntivi

Zona con insediamenti abitativi: si

Zona con insediamenti produttivi: no

Linee elettriche aeree: si

Linee elettriche interrato: si

Rete idrica: si

Rete fognaria: si

Rete telefonica: si

Rete gas metano: si

Rete ferroviaria: si

Flusso traffico stradale: basso

Viabilità accesso cantiere: buono

Rischio di incendio: medio

Rischio fisico: presente

(rumore, polveri, vibrazioni)

1.2 SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE DEL CANTIERE

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da Lui incaricate per la gestione dell'attività lavorativa e della sicurezza in cantiere.

Si evidenzia che la consegna del piano di sicurezza e coordinamento alle imprese e ai lavoratori autonomi, vale come comunicazione dei nominativi del coordinatore in fase di progettazione dell'opera e del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, come previsto dall'art. 90 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Coordinatore per l'esecuzione manterrà aggiornato l'elenco dei soggetti comunicandoli di volta in volta alle imprese aggiudicatarie.

Committente

Ragione sociale Comune di Riccione – c.f. 00324360403

Riccione (RN)

C.A.P. 47838

Viale Vittorio Emanuele II/2

tel. 0541.608111

fax 0541.601962

e-mail comune.riccione@legalmail.it

Responsabile dei lavori

Cognome e Nome: Ing.

Comune di Riccione (RN)

C.A.P. 47838

Viale Vittorio Emanuele II/2

tel. 0541.608111

fax 0541.601962

e-mail comune.riccione@legalmail.it

Progettista

Cognome e Nome: Arch. Roncarati Vittoria

Albisola Superiore (SV)

CAP 17011

Via degli ulivi 39

tel. 019.4290021

fax. 019.4290021

cell. 339.3098189

email roncarativittoria@libero.it

pec: vittoria.roncarati@archiworldpec.it

Direttore dei lavori

Cognome e Nome: Da nominare

Comune

CAP

Via

N°

tel.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Cognome e Nome: Arch. Roncarati Vittoria

Albisola Superiore (SV)

CAP 17011

Via degli ulivi 39

tel. 019.4290021

fax. 019.4290021

cell. 339.3098189

email roncarativittoria@libero.it

pec: vittoria.roncarati@archiworldpec.it

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Cognome e Nome: Da nominare

Comune

CAP

Via

N°

tel.

1.3 PREMESSA

Il presente piano fornisce alle imprese le linee generali di sicurezza e coordinamento a cui attenersi, oltre alla documentazione da presentare ed i relativi costi per la sicurezza.

1.4 NOTIFICA PRELIMINARE

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 99 comma 1 impone al Committente o al Responsabile dei Lavori, l'obbligo di trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente (azienda sanitaria locale) ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il D.Lgs. 81/08 in allegato XII riporta lo schema indicante i contenuti della notifica preliminare.

1. SECONDA PARTE

2.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEL CONTESTO DELL'OPERA

Il presente documento fornisce le indicazioni per la sicurezza relativa ai lavori necessari per i lavori di riqualificazione urbanistica del primo tratto di Viale Torino 56 - Riccione

2.2 DELIMITAZIONE ED ACCESSO AL CANTIERE

Le aree di stoccaggio materiali e attrezzature a terra dovranno essere concordate prima dell'inizio dei lavori con il direttore dei lavori o con i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tali aree dovranno essere delimitate e recintate da recinzione fissa costituita da rete non trasparente di altezza almeno pari a 2 m ancorata a struttura fissa e rigida, all'interno dovrà essere predisposto apposito telo tale da rendere non trasparente la recinzione oltre a trattenere eventuali polveri sviluppate durante le lavorazioni. Questa delimitazione dovrà garantire in modo sicuro e stabile l'area di cantiere e non permettere l'ingresso alle persone non autorizzate. Inoltre, per tutto il periodo in cui il cantiere sarà aperto, la delimitazione dovrà essere mantenuta efficiente senza che si verifichino eventuali sbrecci, cedimenti e/o aperture, eseguendo, se ciò si rendesse necessario, delle integrazioni tramite materiale conforme a quanto definito precedentemente.

L'accesso al cantiere avverrà da Viale Torino 56 o dalla Viale San Gallo.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà nominare un responsabile di cantiere addetto alle verifiche di cantiere al termine di ogni turno/giornata lavorativa.

Tale nominativo dovrà essere comunicato alla Committente ed al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio delle attività.

L'impresa affidataria dei lavori edili, dovrà dotare il cantiere di adeguata cartellonistica di sicurezza, che riporti il divieto d'ingresso agli estranei e che evidenzii i pericoli e gli obblighi esistenti nel cantiere; i cartelli dovranno essere conformi alla normativa vigente e posti in maniera ben visibile.

In aggiunta, l'impresa affidataria dei lavori edili, dovrà dotare l'accesso anche di un pannello integrativo che riporti le seguenti informazioni:

- estremi del titolo autorizzativo;
- indicazioni riguardo la natura dei lavori da eseguire;
- dati del Committente;
- nominativo del Direttore dei lavori;
- nominativo del Responsabile lavori;
- nominativo del Coordinatore per l'esecuzione;
- nominativo del Coordinatore per la progettazione;
- nominativo della Società affidataria;
- nominativo del Responsabile del cantiere;
- nominativo del Direttore del cantiere;
- data di inizio del cantiere;

- data di fine presunta del cantiere;
- importo dei lavori;
- ecc.

Si ribadisce che nel cantiere, dovrà essere presente anche la notifica preliminare trasmessa agli organi competenti.

2.3 AREA DI CANTIERE

Il cantiere sarà suddiviso in area di lavoro e di stoccaggio. Le aree di lavoro si trovano direttamente sul Viale San Gallo. Le aree di stoccaggio dei materiali a terra dovranno essere concordate prima dell'inizio dei lavori con il direttore dei lavori o con i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale; tali aree dovranno essere delimitate e recintate.

Il materiale di risulta e/o di scarto dovrà essere, per quanto possibile, prontamente allontanato dal cantiere conformemente a quanto previsto dalle leggi di riferimento.

2.4 DOTAZIONE DI SERVIZI

Bagni

Si dovranno predisporre adeguate strutture prefabbricate. In sostituzione ogni impresa dovrà provvedervi in modo autonomo, stipulando per esempio convenzioni con strutture pubbliche adiacenti al cantiere.

Ufficio - Spogliatoio

Ad uso spogliatoio verrà utilizzata una stanza del fabbricato in oggetto individuata dall'Ufficio Tecnico. La camera dovrà essere dotata di attaccapanni e di sedie

Cassetta di medicazione

Ogni impresa dovrà avere in dotazione una propria cassetta di medicazione.

Deposito attrezzi

Ogni impresa dovrà raccogliere la propria attrezzatura e deporla in apposita struttura adibita a deposito o di rimuoverla ogni fine giornata di lavoro.

Si richiede inoltre all'impresa affidataria delle opere edili di esporre in cantiere il cartello relativo all'orario di lavoro e della pausa pranzo.

Tutte le imprese dovranno tenere un telefono cellulare di riferimento del cantiere, in modo da poter comunicare in ogni momento con il cantiere e dal cantiere verso strutture di emergenza.

2.5 VIABILITÀ

L'accesso al cantiere avverrà dalla via principale di Viale Torino o dal Viale San Gallo.

Durante la sosta e la ripartenza dei mezzi esiste il pericolo di collisione con veicoli in transito o lungo la strada di accesso al cantiere e/o d'investimento di pedoni.

Per tale motivo, gli autisti dovranno prestare particolare attenzione, in relazione alla situazione presente che ad oggi si presenta pedonale.

L'accesso alla copertura dell'edificio avverrà tramite scala interna; il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2.6 GRU DI CANTIERE

Nel cantiere, è previsto l'utilizzo di mezzi di sollevamento quali gru fissa di cantiere e montacarichi per l'evacuazione del materiale e di asservimento alle lavorazioni.

L'impresa affidataria delle opere edili, dovrà provvedere a trasmettere, in fase preliminare, i dati relativi alla gru che intende utilizzare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, nonché copia del libretto e ultima verifica.

La gru presente in cantiere dovrà essere montata, controllata e manovrata esclusivamente da personale appartenente alla società edile proprietaria o affittuaria della stessa.

Pertanto eventuali false manovre, danni o incidenti generici effettuate o causati da personale non formato ed informato sull'uso della gru dovrà essere imputato oltre che al soggetto che ha causato il danno anche alla società di riferimento proprietaria o affittuaria della gru stessa.

Sulla struttura della gru dovrà essere riportato idoneo cartello indicante la portata massima del braccio.

2.7 ALTRI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Nel cantiere potranno essere utilizzati altri mezzi di sollevamento quali carrelli sollevatori telescopici tipo "Manitou" o "montacarichi".

Durante l'uso del carrello sollevatore telescopico tipo "Manitou" non dovranno essere presenti addetti nell'area d'influenza dello stesso.

L'impresa affidataria delle opere edili, dovrà provvedere a trasmettere, in fase preliminare, i dati relativi al mezzo di sollevamento che intende utilizzare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

Il mezzo di sollevamento in cantiere dovrà essere controllato e manovrato esclusivamente da personale appartenente alla società edile proprietaria o affittuaria dello stesso.

Pertanto eventuali false manovre, danni o incidenti generici effettuate o causati da personale non formato ed informato sull'uso del mezzo di sollevamento dovrà essere imputato oltre che al soggetto che ha causato il danno anche alla società di riferimento proprietaria o affittuaria dello stesso.

Nel caso di utilizzo di altri sistemi di sollevamento, il loro utilizzo dovrà essere concordato preventivamente con il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

2.8 ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE APPALTATRICI

2.8.1 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Le imprese appaltatrici redigono un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) in riferimento al cantiere interessato, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e conforme alle indicazioni riportate nell'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08; indicando i rischi propri dell'attività svolta all'interno del cantiere.

Tale piano deve essere trasmesso, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

2.8.2 SORVEGLIANZA SANITARIA

Il D.Lgs. 81/08 con l'art. 18, comma 1, lettera a), prescrive al Datore di lavoro di nominare, nei casi previsti, il Medico Competente.

Tale figura professionale che deve essere in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro o altri titoli come specificato nell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, collabora con il Datore di lavoro stesso e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori.

Ciò premesso, il Medico Competente, effettua la sorveglianza sanitaria, che comprende sia gli accertamenti preventivi che gli accertamenti periodici.

I primi hanno lo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati mentre gli accertamenti periodici si prefiggono di controllare lo stato di salute dei lavoratori; in entrambi i casi si deve giungere al giudizio di idoneità alla mansione specifica.

I datori di lavoro delle singole imprese sono pertanto tenuti ad ottemperare a quanto sopra.

2.8.3 VACCINAZIONE ANTITETANICA

Le imprese appaltatrici devono ottemperare alla Legge 292/63 e successivi, che prevede la vaccinazione antitetanica per tutti gli "...operai e manovali addetti all'edilizia, ...[omissis]...metallurgici e metalmeccanici".

I datori di lavoro delle singole imprese sono pertanto tenuti a verificare l'avvenuta vaccinazione per le persone addette al cantiere.

2.9 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RELATIVE RETI DI SERVIZIO

Per le opere necessarie, si dovranno stipulare nuovi contratti di fornitura con gli enti appaltatori garantendo le condizioni di sicurezza richieste per Legge e dalle norme tecniche applicabili. In alternativa previa verifica di sicurezza potranno essere utilizzate le forniture in essere.

2.10 IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Per gli eventuali baraccamenti e tutte le strutture metalliche in genere, presenti nell'area di cantiere, dovrà essere valutato, da parte dell'elettricista che esegue l'impianto di cantiere, se occorre collegare le masse metalliche alla rete di terra eseguendo un sistema unico.

Il sistema di terra dovrà in ogni caso essere denunciato tramite dichiarazione di conformità dell'impianto alla sede competente dell'ISPESL e dell'A.S.L..

Una copia, che tali enti forniranno, opportunamente vidimate e protocollate dovrà essere prodotta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Dovrà essere inoltre valutata dalla società affidataria dei lavori, mediante apposita analisi ai sensi delle norme CEI redatta da tecnico abilitato, l'eventuale necessità di realizzare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche a protezione dei ponteggi di cantiere.

2.11 MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE

In generale dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella vigente normativa Nazionale, Provinciale e Regionale nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Le imprese appaltatrici dovranno inoltre dotarsi di idonei mezzi di estinzione portatili (estintori) da tenersi a disposizione in cantiere, in numero e posizione adeguata.

Se per esigenze delle lavorazioni dovesse rendersi necessario l'utilizzo di bombole ossiacetileniche dovranno essere sempre rispettate le seguenti disposizioni:

- le bombole al termine delle lavorazioni devono essere chiuse, posizionate e vincolate su appositi carrelli;
- le bombole vuote devono essere provvisoriamente stoccate e tempestivamente allontanate dal cantiere, avendo comunque cura di separarle da quelle piene;
- le bombole, al termine dell'orario di lavoro, devono essere posizionate all'esterno, in apposito deposito;
- nel cantiere possono essere depositate esclusivamente le bombole in utilizzo;
- durante l'utilizzo del cannello ossiacetilenico deve essere sempre tenuto a disposizione un estintore portatile.

2.11.1 ELENCO DEI PRINCIPALI PRINCIPI DI PREVENZIONE INCENDI

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze:

- non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio;
- non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o strutture incendiabili;
- evitare l'accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;
- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali e strutture incendiabili;
- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;
- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili;
- non effettuare il travaso di liquidi infiammabili;
- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;
- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili, in particolare durante le operazioni di saldatura;
- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza.

2.11.1.1 REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Per incendi di modesta entità:

- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco;
- a fuoco estinto controllare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci;
- arieggiare i locali prima di permettere l'accesso delle persone;
- avvisare immediatamente la struttura aziendale al fine di mettere in atto le misure di emergenza.

Per incendi di vaste proporzioni:

- dare il più celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano state avvertite;
- interrompere l'alimentazione elettrica nella zona interessata dall'incendio;
- richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre nazionali antincendio;
- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili senza però mettere a repentaglio la propria sicurezza.

2.11.1.2 REGOLE FONDAMENTALI PER L'USO DEGLI ESTINTORI

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili occorre:

- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona;
- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;
- non erogare il getto controvento né contro le persone;
- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti e apparecchiature in tensione.

2.11.2 INCARICATI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EMERGENZA

Le imprese affidatarie dovranno comunicare preventivamente l'inizio dei lavori i nominativi del personale addetto all'emergenza.

Le imprese appaltatrici dovranno inoltre dotarsi di idonei mezzi di estinzione portatili (estintori) da tenersi a disposizione in cantiere, in numero e posizione adeguata in funzione dei pericoli presenti nella propria attività.

2.11.3 EVACUAZIONE DEL CANTIERE

Il personale che evidenziasse un pericolo di incendio dovrà immediatamente riferire all'Addetto antincendio che valuterà la necessità di far intervenire i Vigili del Fuoco o di intervenire direttamente per spegnere il focolaio di incendio secondo la formazione ricevuta.

In ogni caso se si presentasse la necessità di far evacuare il cantiere, lo stesso addetto all'emergenza dovrà comunicare a voce tale ordine di evacuazione a tutti gli addetti presenti nel cantiere stesso e contemporaneamente se necessario a tutte le persone presenti nelle strutture vicine.

Il punto di raccolta di tali persone sarà la strada adiacente al cantiere, in questo punto l'addetto all'emergenza dovrà constatare il numero di persone presenti valutando se altre persone siano ancora presenti nel luogo di lavoro, comunicando tale azione alla squadra di Vigili del Fuoco che interverrà sul posto.

2.12 PRIMO SOCCORSO

Il D.Lgs. 81/08, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare nel Titolo I capo III sezione VI si formulano indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in caso di pronto soccorso, che possono concretizzarsi in una vera e propria gestione dell'emergenza.

2.12.1 SQUADRE DI INTERVENTO

Il personale incaricato alla gestione del primo soccorso deve essere nominato dal Datore di lavoro.

Particolare attenzione va posta alla qualificazione professionale degli operatori, in quanto deve essere direttamente correlata al compito da svolgere.

Le imprese affidatarie dovranno comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i nominativi del personale addetto al primo soccorso.

2.13 CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Le imprese esecutrici dovranno, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, dare precisa e puntuale attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08.

Art. 102 Comma 1.

...omissis...“il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo”.

2.14 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA DATORI DI LAVORO, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE DELLE IMPRESE

Tutte le imprese, nelle persone aventi specifiche qualità di Datore di Lavoro, dovranno fare esclusivamente riferimento alle disposizioni impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori per quanto riguarda la loro organizzazione, la cooperazione ed il coordinamento delle attività che saranno svolte.

Il Coordinatore per l'Esecuzione effettuerà periodicamente dei sopralluoghi e/o delle riunioni di coordinamento con l'impresa affidataria dei lavori ed i subappalti, in modo da confermare le prescrizioni del presente piano di sicurezza e coordinamento o integrare lo stesso attraverso dei verbali di sopralluogo effettuati periodicamente di cui trasmetterà una copia alla Committente, alla Direzione Lavori ed all'impresa appaltatrice che dovrà trasmettere i contenuti del documento ai propri subappalti.

I verbali di sopralluogo così redatti faranno parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento ed integreranno lo stesso oltre a dimostrare lo svolgimento dell'attività di coordinamento svolta dal Coordinatore per l'Esecuzione.

Si rimarca infine che il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà essere costantemente e tempestivamente informato circa le modifiche delle operazioni in corso, rispetto a quanto concordato o al cronoprogramma delle lavorazioni, comprese eventuali variazioni di organico e di società presenti in cantiere.

2.15 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

I lavoratori dovranno essere equipaggiati con idonei indumenti, al fine di avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici e contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2.16 ALTRE MISURE GENERALI DI PROTEZIONE

Con riferimento alle misure contro il rischio di caduta dall'alto, rischio elettrico, rischio fisico (rumore), rischio fisico (vibrazioni), rischio chimico (polveri), meccanico ed altri rischi specifici delle attività che si andranno a svolgere, si rimanda alle singole schede contenute nei piani operativi di sicurezza delle imprese appaltatrici.

I lavoratori devono comunque essere equipaggiati e dotati di mezzi e dispositivi di protezione ed essere informati e formati sui rischi generali e specifici dell'attività.

2.17 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Caratteristiche del carico

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

Esigenze connesse all'attività

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

2.18 PRESIDI SANITARI

Ogni impresa appaltatrice presente sul cantiere deve avere a disposizione un proprio pacchetto di medicazione.

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione:

- 2 paia di guanti sterili monouso;
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
- 1 pinzetta da medicazione sterili monouso;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
- 1 paio di forbici;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2.19 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione professionale, costituisce un campo di grande importanza per un'azione generalizzata di formazione e informazione per la sicurezza, in quanto concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nelle costruzioni.

La formazione e l'informazione dei lavoratori deve essere effettuata dal Datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.

Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.

Tutto il personale delle imprese appaltatrici deve avere ricevuto informazione e formazione relativamente alle attività esercitate.

Dovrà inoltre essere prevista attività formativa specifica sul cantiere nei casi di particolari attività lavorative (es.: inizio cantiere, particolari interventi,...) che verrà svolta dal Responsabile di cantiere della società appaltatrice dei lavori a tutti gli addetti presenti in cantiere.

Nei costi per la sicurezza è stato considerato il costo da sostenersi a carico di ogni singola impresa per le ore dedicate ad attività informativa e formativa.

2.20 RESPONSABILE DI CANTIERE

Le imprese appaltatrici dovranno preventivamente comunicare alla Committente ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il nominativo del relativo Responsabile di Cantiere.

2.21 MEZZI ED ATTREZZATURE DI LAVORO

I mezzi e le attrezzature di lavoro devono essere conformi alla normativa in materia di sicurezza, dotate di tutte le protezioni di sicurezza presenti all'atto della vendita dell'apparecchiatura e comunque conformi alle norme di riferimento loro applicabili tra cui il D.Lgs. 81/08 ed il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17 "Direttiva Macchine" (Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006).

Gli apparecchi di sollevamento devono essere in possesso di regolare libretto di omologazione e di collaudo da parte dell'ISPESL competente.

Gli apparecchi aventi portata superiore ai 200 kg devono essere sottoposti annualmente a verifica periodica effettuata dallo stesso organo di controllo.

Pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà produrre copia dell'ultima verifica periodica eseguita dall'organo competente relativamente a tutti gli organi di sollevamento.

I ponteggi metallici (eventualmente utilizzati) devono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e muniti di relativo libretto rilasciato dal fabbricante. Tale documentazione dovrà essere prodotta dall'impresa appaltatrice alla Committente o inserita nei relativi P.O.S..

2.22 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I lavoratori, devono essere equipaggiati e dotati di dispositivi di protezione individuale ed essere informati e formati sui rischi specifici delle varie attività e all'utilizzo dei mezzi di protezione.

Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali che necessariamente devono essere forniti in dotazione al personale:

- Tuta da lavoro;
- Scarpe antinfortunistiche;
- Otoprotettori;
- Elmetto di protezione;
- Guanti da lavoro;
- Mascherina antipolvere;
- Imbracatura di sicurezza.

2.22.1 RISCHIO RUMORE, VIBRAZIONI E POLVERI

Durante tutte le fasi necessarie per la realizzazione del cantiere oggetto del presente piano, si utilizzeranno attrezzature e mezzi tali da limitare il più possibile la produzione di polvere e l'immissione in ambiente di rumore e vibrazioni meccaniche.

2.23 DOCUMENTAZIONE

2.23.1 DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO IL CANTIERE

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di documentazione da tenere presso il cantiere:

- Copia della concessione edilizia o altro documento equivalente.
- Copia della denuncia delle opere in cemento armato.
- Documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche.
- Verbali di ispezione degli organi di vigilanza.
- Libretto del ponteggio metallico.
- Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 lt.
- Autocertificazione dei costruttori per gli elevatori a cavalletto e betoniere.
- Copia delle comunicazione inoltrata all'ente gestore per i lavori in vicinanza di linee o condutture di servizi pubblici (energia elettrica, metano, ecc.).
- Schede tossicologiche dei materiali impiegati.
- Registro delle vaccinazioni antitetaniche.
- Registro delle visite mediche.

Documentazione di sicurezza e salute.

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.
- Rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Programma delle demolizioni se sono di estesa dimensione.
- Piano di intervento per la rimozione di eventuali opere contenente amianto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Piano antinfortunistico per le eventuali opere prefabbricate.
- Registro degli infortuni vidimato dalla competente Asl.
- Documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta.
- Rapporto di valutazione per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008.

- Documento che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori.
- Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti.
- Copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'impresa.

Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg

- Libretto dell'apparecchio o copia della documentazione della richiesta all'ISPESL di prima omologazione.
- Copia della richiesta all'ARPA di verifica dell'apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento in cantiere.
- Documento che comprovi l'avvenuta verifica trimestrale delle funi dell'apparecchio di sollevamento.

Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di incendio, impianti a pressione

- Copia della verifica e della denuncia dell'impianto di terra (modello B o A ISPESL).
- Calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto qualificato e se necessario, copia della verifica e della denuncia dell'impianto a protezione contro le scariche atmosferiche (modello C ISPESL).
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte rilasciata dall'installatore.

2.24 ELENCO NUMERI DI INTERESSE GENERALE

EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO tel. 115

Comando di Rimini tel. 0541.374404

CARABINIERI tel. 112

Stazione di Riccione tel. 0541.426100

SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA

POLIZIA tel. 113

Stazione di Riccione tel. 0541.649444

POLIZIA MUNICIPALE

Stazione di Riccione tel. 0541.649444

PRONTO SOCCORSO

EMERGENZA SANITARIA tel. 118

Ospedale Ceccarini tel. 0541.608511

Elenco numeri di interesse particolare

Direttore dei Lavori

DA NOMINARE

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

DA NOMINARE

3. TERZA PARTE: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

3.1 FASI OPERATIVE ED ATTIVITÀ

Di seguito si riporta ogni singola fase di lavoro contenente le specifiche operative, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione adottate, atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano della sicurezza è stato elaborato nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica.

Il presente piano della sicurezza potrà subire modifiche e/o integrazioni con l'evolversi dei lavori in cantiere.

L'impresa o le imprese che si aggiudicano i lavori possono inoltre presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano della sicurezza, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e comunque prima delle lavorazioni stesse.

Si precisa che non è scopo del presente piano entrare in merito ai rischi propri dell'attività svolta dalle singole imprese esecutrici dei lavori; tali rischi devono essere valutati dai Datori di Lavoro delle imprese stesse, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

3.2 ALLESTIMENTO CANTIERE

Inizialmente si provvederà all'allestimento definitivo del cantiere realizzando la recinzione dell'area lavorativa, dove verranno stoccati eventualmente i materiali a terra ed apponendo l'apposita segnaletica.

Tale operazione avrà lo scopo di separare visivamente e fisicamente l'area interessata dalle operazioni di cantiere dalle restanti zone confinanti. Le indicazioni relative alla realizzazione delle delimitazioni e/o perimetrazioni sono già state riportate precedentemente.

In seguito, si dovranno predisporre le aperture di cantiere collocando cancelli completamente chiudibili ed in conformità a quanto già riportato in precedenza, in modo da permettere un adeguato accesso al cantiere ed un rapido allontanamento in caso di pericolo.

Successivamente si dovrà eseguire il posizionamento delle strutture prefabbricate come richiesto precedentemente ed eseguire gli opportuni allacci impiantistici con gli enti gestori.

Per ultimo, si dovrà predisporre l'impiantistica di cantiere con il posizionamento delle linee elettriche, dell'impianto di terra e delle linee idrauliche e di scarico.

Prima di iniziare i lavori, il responsabile di cantiere di ciascuna impresa, dovrà accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza. Gli attrezzi di lavoro dovranno essere idonei per i lavori cui sono destinati.

Dovranno inoltre essere attuate idonee misure al fine rendere inaccessibile il cantiere ai non addetti ai lavori.

N.B.: In questa fase lavorativa si prefigurano i seguenti rischi:

- lesioni e contusioni;
- rischi connessi alla movimentazione dei materiali e dei mezzi di sollevamento e trasporto;
- rischi connessi all'uso di attrezzature manuali;
- tagli abrasioni, contusioni e schiacciamenti alle mani ed ai piedi;
- elettrocuzione;

- contusioni per l'uso della mazza.

3.3 OPERE PROVVISORIALI

Per le lavorazioni in elevazione, dovrà essere allestito un idoneo ponteggio metallico lungo tutto il perimetro delle aree di lavoro, in modo da permettere ai lavoratori di mantenere una posizione sicura e stabile durante le varie fasi lavorative.

I ponteggi dovranno essere completamente chiusi utilizzando apposito telo in modo da evitare il rischio di caduta materiale e attrezzature dall'alto.

Durante le fasi di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie, gli addetti dovranno indossare imbracature di sicurezza e dovrà sempre essere presente nelle vicinanze qualche altro operatore in modo da poter intervenire sollecitamente in caso di pericolo.

L'impresa che realizzerà i ponteggi, dovrà provvedere a trasmettere, in fase preliminare, copia del libretto dei ponteggi che intende utilizzare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

Sulla struttura del ponteggio dovranno essere riportati idonei cartelli indicanti il divieto di gettare materiali all'alto e di salire e scendere dai ponteggi senza l'utilizzo di scale.

Prima del montaggio andranno segregate le aree sottostanti il ponteggio, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori e dovrà essere predisposta idonea segnaletica indicante:

1. Il pericolo di caduta di materiale dall'alto;
2. cartello di cantiere;
3. lavorazioni in corso.

Nel caso in cui non sia possibile montare il ponteggio su tutti i lati dei fabbricati, dovranno essere predisposti idonei parapetti nelle zone in cui esiste il pericolo di caduta dall'alto.

I parapetti dovranno essere costituiti da due correnti posti rispettivamente a 1,00 mt. ed a 0,5 mt. Dal piano di calpestio; dovranno essere dotati di tavola fermapièdi di altezza non inferiore a 20 cm.

I parapetti dovranno inoltre resistere ad una forza, comunque diretta, di intensità pari ad almeno 100 Kg applicata ad un qualsiasi punto del corrente superiore.

Le opere provvisorie dovranno essere eseguite in conformità alle disposizioni di Legge e sovrasti il piano di gronda di almeno 1,20 metri.

Inoltre, per le operazioni interne ai fabbricati si prevede di impiegare dei ponti su cavalletti e dei ponti ad innesto su ruote in modo da garantire agli addetti di cantiere una posizione stabile e sicura durante le fasi lavorative; anche questi dovranno essere realizzati secondo le norme vigenti.

Si ricorda in ogni caso che quest'ultime opere provvisorie devono avere un'altezza massima di due metri e non devono essere montate su impalcati dei ponteggi esterni né sui balconi.

N.B.: In questa fase lavorativa si prefigurano i seguenti rischi:

- caduta dall'alto;
- caduta di attrezzatura e di elementi del ponteggio;
- contusioni e ferite alla testa;
- contusioni ai piedi;

- tagli, abrasioni e contusioni alle mani;
- lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi.

3.5 VERIFICA DELLE LAVORAZIONI SPECIFICHE

3.6 INTERAZIONE CON STRUTTURE ADIACENTI

Le lavorazioni interesseranno un'area di cantiere in cui risultano presenti strutture esistenti confinanti.

Per tale motivo, si richiede di prestare la massima attenzione durante tutte le fasi lavorative in genere.

Con particolare riguardo alle fasi che avvengono nelle adiacenze degli stabili confinanti, al posizionamento della gru di cantiere e durante la movimentazione dei materiali con i mezzi di sollevamento.

3.7 ANALISI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Tutte le attività che verranno svolte nel cantiere dovranno essere tali da non entrare con nessun attrezzatura, materiale o demolizioni nella zona esterna del cantiere e comunque senza la possibilità che uno o più imprese lavorino contemporaneamente nello stesso ambiente, se non diversamente concordato con il Coordinatore per l'Esecuzione.

3.8 INTERAZIONE FRA DIFFERENTI IMPRESE

Il reciproco coordinamento dovrà essere ottenuto sulla base delle prescrizioni ed indicazioni del presente piano e di quanto integrato e/o giudicato necessario dal Coordinatore per l'Esecuzione.

I Datori di lavoro delle singole imprese appaltatrici sono tenuti a cooperare fattivamente, facendo comunque riferimento alla stessa persona del Coordinatore per l'Esecuzione.

3.9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Durante le operazioni sul cantiere gli addetti dovranno utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale.

Tutti i lavoratori dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale inseriti e previsti dai "Piani Operativi di Sicurezza" redatti dalle società appaltatrici dei lavori e/o dalle indicazioni eventualmente comunicate dalla Direzione Lavoro.

In generale dovranno essere indossati sempre i seguenti dispositivi:

- indumenti da lavoro cosiddetti "di sicurezza", anche per la protezione dagli agenti atmosferici;
- scarpe antinfortunistiche;
- guanti da lavoro;
- elmetto di protezione;
- mascherina antipolvere;

al bisogno:

- otoprotettori;
- imbracatura di sicurezza.

3.10 UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI

I mezzi meccanici, devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici.

Prima di far intervenire i mezzi meccanici, il personale non interessato dalle lavorazioni dovrà avere cura di allontanarsi ad una distanza di sicurezza.

I manovratori devono avere completa visibilità dell'area lavorativa; nelle manovre di retromarcia ed in quelle complesse assistere le operazioni con personale a terra.

I manovratori dovranno inoltre prestare la massima attenzione agli addetti ed all'ambiente ove operano, contro il rischio d'investimento degli uomini e di contatto con altri mezzi operativi nell'area.

Controllare che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere; in tal caso provvedere a pulirle, previa accordi con la vigilanza urbana.

I conducenti degli automezzi in uscita dal cantiere devono assicurarsi che nell'intercapedine delle ruote gemellate posteriori degli autocarri non sia presente materiale che potrebbe essere proiettato durante la marcia.

Per i mezzi idraulici o con funi occorre eseguire i seguenti controlli prima dell'utilizzo della macchina operatrice:

- controllare le leve di comando;
- controllare lo stato di usura del gancio;
- la tenuta delle valvole con relativi fine corsa;
- controllare lo stato di usura dei pneumatici;
- controllare che la struttura metallica del mezzo non abbia subito alterazioni;
- controllare i segnali luminosi, i fari anteriori e posteriori se esistono e il segnale acustico;
- controllare che non ci siano perdite d'olio;
- controllare che tutti i finecorsa siano funzionanti e collegati con l'avvisatore acustico;
- controllare lo stato d'usura delle funi con relativo tamburo di avvolgimento.

Sui mezzi meccanici inoltre, dovrà essere indicata in modo ben visibile: la portata, il diagramma dei carichi e il cartello riportante le norme per l'operatore.

Tutte le operazioni di carico e scarico dei materiali e gli spostamenti delle strutture dovranno essere effettuati a velocità moderata, con buona visibilità e seguendo le indicazioni contenute nel piano di montaggio della società appaltatrice dei lavori.

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/08 prevede all'art. 100, comma 1, che il piano di sicurezza e coordinamento sia comprensivo di una stima dei costi per gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

4.1 VALUTAZIONE DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere edile, i costi suddivisi in:

COSTI PER MISURE DI SICUREZZA GENERALE

- a) la recinzione del cantiere;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) gli accessi, la viabilità principale del cantiere e le sistemazioni dei piazzali;
- d) le segnaletica;
- e) attrezzature e materiali sanitari;
- f) mezzi di estinzione degli incendi e le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- g) le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- h) le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- i) gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo se vengono utilizzati prevalentemente ai fini della sicurezza;
- j) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- k) le misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- l) le misure per l'eliminazione delle interferenze incompatibili;
- m) le misure relative alla gestione degli "elementi d'uso comune" (elementi d'uso comune: opere provvisorie, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva);
- n) le riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese.

COSTI PER MISURE DI SICUREZZA SPECIFICA

- a) le opere provvisorie quando hanno la funzione prevalente di misura di sicurezza;
- b) le sbadacchiature degli scavi;
- c) il parapetto sul bordo scavo;
- D) le misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- E) i tappi a fungo per i ferri verticali;

MISURE DI SICUREZZA NON OGGETTO DI STIMA POICHE' REMUNERATE NEL PREZZO DELLE LAVORAZIONI

- a) dispositivi di protezione individuale che costituiscono “dotazione personale del lavoratore” (caschetto, cuffie, occhiali, maschere per le polveri, guanti, scarpe, indumenti, ecc.);
- b) informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori;
- c) sorveglianza sanitaria;
- d) redazione del piano operativo di sicurezza;
- e) maggiori volumi di scavo dovuti alla realizzazione di pareti di scavo con inclinazione tale da impedire franamenti. In questi casi tutto il volume di scavo è considerato lavorazione e non sicurezza.

Relativamente ai lavori in oggetto non è stato valutato nel computo metrico estimativo:

codice	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario (€)	totale parziale (€)	TOTALE
ONERI AGGIUNTIVI ALLA SICUREZZA						
28.A05.D05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato	Corpo	1	300,00	300,00	
28.A05.D15.005	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	cad	1	320,39	320,39	
		cad	1	139,88	139,88	
28.A10.D10.005	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3	cad	3	14,44	43,32	
28.A10.D10.015	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio	cad	360	0,12	43,20	
28.A10.D10.020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.	cad	3	1,40	4,20	
28.A10.D10.030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001	cad	300	1,08	324,00	
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	cad	9	11,73	105,57	
28.A20.A05.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.					
28.A20.A05.010						
28.A20.A05.015		di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)	cad	8	9,03	72,24
	di dimensione media (fino a 50x50 cm)	cad	2	10,84	21,68	
	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)	cad	1	13,09	13,09	

28.A20.C05.005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V	cad	3	8,58	25,74
28.A20.H05.005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.	cad	3	13,72	41,16
Nuova voce 1	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi	cad	2	57,95	115,90
Nuova voce 2	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore della Sicurezza.	cad	2	50,00	100,00
Nuova voce 3	Percentuale sulle voci di computo 1%				8.584,22
				totale	10.254,59

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON RIBASSABILI

€ 10.254,59

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

L'Art. 103 del D.Lgs. 81/08 prevede che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Per ogni tipo di lavorazione presente in questo piano, si riportano di seguito le relative esposizioni al rumore redatte utilizzando i dati forniti dal Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia.

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE dB(A)

NUOVE COSTRUZIONI 83 dB(A)

Installazione cantiere 2,0% 77 dB(A)

Scavi di sbancamento 1,0% 83 dB(A)

Scavi di fondazione 0,5% 79 dB(A)

Fondazioni e struttura piani interrati 4,0% 84 dB(A)

Struttura in c.a. 22,0% 83 dB(A)

Struttura di copertura con orditura in legno 2,0% 78 dB(A)

Montaggio e smontaggio ponteggi metallici 2,0% 78 dB(A)

Murature 23,0% 79 dB(A)

Impianti 14,0% 80 dB(A)

Intonaci (a macchina) 10,0% 86 dB(A)

Pavimenti e rivestimenti 7,5% 84 dB(A)

Finiture 8,0% 84 dB(A)

Opere esterne 4,0% 79 dB(A)

ATTIVITA' DI SPECIALIZZAZIONE dB(A)

MANUTENZIONE VERDE 89 dB(A)

Trasporti 100,0% 88 dB(A)

Preparazione terreno 100,0% 90 dB(A)

Potatura 100,0% 89 dB(A)

Trinciatura 100,0% 87 dB(A)

Pulizia prati 100,0% 68 dB(A)

Taglio erba 100,0% 90 dB(A)

IMPERMEABILIZZAZIONI 86 dB(A)

Confezione e stesura asfalto 50,0% 84 dB(A)

Posa guaine 50,0% 87 dB(A)

PRECONFEZIONE CALCESTRUZZI 75 dB(A)

Impianto di preconfezione 100,0% 75 dB(A)

CONFEZIONE PREFABBRICATI IN C.A. 83 dB(A)

Armatura casseri 20,0% 74 dB(A)

Posa ferro 30,0% 74 dB(A)

Getti 30,0% 87 dB(A)

Disarmo e movimentazione 20,0% 74 dB(A)

POSA PREFABBRICATI IN C.A. 79 dB(A)

Posa in opera di prefabbricati in c.a. 100,0% 79 dB(A)

RUMORE DI FONDO dB(A)

(pause tecniche, spostamenti, manutenzioni, Fisiologico, ecc.)

CANTIERE EDILE TRADIZIONALE 64 dB(A)

Media valori ambienti aperti e chiusi 64 dB(A)

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

L'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'uso di agenti chimici pericolosi non è una novità in quanto tale obbligo è previsto esplicitamente dal comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, fin dalla sua stesura originale, ed era previsto, implicitamente, almeno per determinati prodotti, dal D.P.R. n. 303/56.

I vari rischi considerati per gli oltre 300 gruppi omogenei di lavoratori esaminati in relazione alle mansioni svolte, sono stati considerati anche i rischi connessi all'esposizione a polveri, fibre, gas, vapori, fumi, allergeni, oli minerali e derivati, etc. Tali rischi si ricollegano direttamente all'esposizione ad agenti chimici pericolosi (ivi compresi quegli agenti chimici ai quali, anche se non classificati come pericolosi in quanto non soggetti ad etichettatura, è stato assegnato un valore limite di esposizione).

A tale proposito va sottolineato che, per tutti i rischi di cui sopra, gli indici di attenzione, risultano quasi sempre uguali ad 1 o 2 e, solo in rari casi, pari a 3.

Portando alle estreme conseguenze quanto testé illustrato si potrebbe giungere alla conclusione che, salvo situazioni particolarissime (per es., lavoro al chiuso e senza ventilazione per periodi di tempo continuativi eccedenti una settimana al mese o un giorno la settimana) i lavoratori che svolgono le mansioni correnti nelle costruzioni, risultano esposti a livelli sempre inferiori a quelli corrispondenti al rischio moderato.

Comunque, anche a prescindere dal livello di esposizione, la valutazione del rischio chimico va effettuata comunque e si forniscono nel seguito le modalità per effettuare tale valutazione.

Le sostanze e preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull'etichettatura dettate dai D.Lgs. n. 52/97 e n. 285/98 che impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti simboli (*):

+ T (altamente tossico = un teschio su tibie incrociate)

T (tossico = un teschio su tibie incrociate)

X n (nocivo = una croce di S. Andrea)

Si ricorda che per il rischio chimico – rimozione amianto **le prescrizioni specifiche sul rischio amianto dovranno essere esplicitate dall'impresa esecutrice con il proprio PIANO DI RIMOZIONE che dovrà essere approvato dalla ASL competente.**

7. INFORMAZIONE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E DEI RISPETTIVI LAVORATORI

Il D.Lgs. 81/08 prevede a carico del Datore di Lavoro l'obbligo di informazione ai lavoratori. In particolare il Rappresentante dei Lavoratori (art. 50) deve ricevere adeguate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare.

Il D.Lgs. 81/08 prevede l'informazione ai lavoratori attraverso il rappresentante per la sicurezza, il quale deve ricevere copia del piano di sicurezza e di coordinamento, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori (art. 100).

Data.....

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici per presa visione ed accettazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.):

Ragione Sociale

.....

Il Legale Rappresentante o il Datore di Lavoro

.....

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

.....

La stesura del presente piano è a cura del Coordinatore per la Progettazione, designato dalla Committente nella persona dell'arch. Vittoria Roncarati

Il Coordinatore per la Progettazione

Arch. Vittoria Roncarati

Il Coordinatore per l'esecuzione

Da nominare

Data 15.10.2020

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici per presa visione ed accettazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.):

Ragione Sociale

.....

Il Legale Rappresentante o il Datore di Lavoro

.....

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

.....

La stesura del presente piano è a cura del Coordinatore per la Progettazione, designato dalla Committente nella persona dell'arch. Vittoria Roncarati

Il Coordinatore per la Progettazione

Arch. Vittoria Roncarati

Il Coordinatore per l'esecuzione

Da nominare